

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 15 del 20/02/2013 - rif. PREC 241/12/L

Parere di Precontenzioso n. 15 del 20/02/2013 - rif. PREC 241/12/L d.lgs 163/06 Articoli 2, 83 - Codici 2.1, 83.1

Art. 83 del Codice - elementi per la valutazione delle offerte tecniche - localizzazione delle imprese concorrenti- E' riconosciuto un principio generale la distinzione tra requisiti di natura soggettiva, richiesti ai concorrenti per partecipare alle gare, e criteri oggettivi, applicati per la valutazione e la selezione della migliore offerta. Gli aspetti organizzativi dell'impresa concorrente non possono essere considerati in quanto tali, ma tutt'al più possono rilevare come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico appalto, e come parametro attinente alle caratteristiche oggettive dell'offerta. L'Autorità ha ripetutamente censurato la prassi di inserire nei bandi di gara clausole non conformi ai principi sanciti dal Trattato UE e richiamati dall'art. 2, del D. Lgs. n. 163/2006, incluse le clausole tese a preferire imprese operanti nel territorio in cui si dovrà svolgere l'appalto, circostanza che costituisce un privilegio ingiustificato per le imprese locali (cfr. AVCP deliberazione n. 95/2012).